



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 31 del 20/03/2013 -
Determinazione nr. 727 del 20/03/2013

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Germania. Società Recycla srl. Notifica IT 016022.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Esamine le seguenti circostanze di fatto:

- La Società Recycla srl di Maniago intende esportare in Germania rifiuti pericolosi che derivano dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato a Maniago, in via Ponte Giulio, 62, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 4 febbraio 2013;
- la notifica ha il numero IT 016022;
- la notifica è relativa al recupero (R2/R4) di 500 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 15.01.10* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze), voce A4070 dell'allegato VIII alla convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 50 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- il sito di destinazione è l'impianto Seiba Entsorgungstechnik GmbH im Lagental, 5, D – 66539 NEUNKIRCHEN;
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono:
 1. Settentrionale trasporti Spa – via Strade nuove, 3 – 31054 POSSAGNO (TV)
 2. JURČIČ & Co. d.d.o. – Poslovna cona A45 – 4208 Šenčur (SLO)
- il tragitto comunicato interessa i territori dell'Italia e della Germania, con transito in Austria;
- con nota di data 7 febbraio 2013 (prot.11578), lo scrivente ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione ed a quella di transito;
- l'autorità di destinazione Landesamt für Umweltschutz Saarland, Postfach 102461, D-66024 Saarbrücken ha inviato, in data 25 febbraio 2013 (pervenuto in data 27/02/2013) la conferma di ricezione di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006;

- la medesima autorità ha fatto pervenire in data 15 marzo 2013 il consenso alla spedizione;
- l'Autorità di transito austriaca Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ha rilasciato in data 1° marzo 2013 (pervenuto in data 19 marzo 2013) il consenso al transito;
- in data 26 marzo 2010, in relazione a precedente ed analoga notifica, la Società Recycla ha fatto pervenire la traduzione dell'autorizzazione preventiva, rilasciata ai sensi dell'art.14 del Reg.to CE 1013/2006 dal Landesamt für Umweltschutz Saarland a favore della Seiba Entsorgungstechnik GmbH, autorizzazione valida sino al 31 marzo 2019 e relativa ai rifiuti oggetto della notifica;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- determina dirigenziale n. 2965 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo;
- Decreto Regionale n. 2325/ALP.10-PN del 5.11.2009 e successivo aggiornamenti 2297 del 30.11.2011 e 1330 del 30/05/2012, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della Recycla srl ubicato a Maniago, via Ponte Giulio 62;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti

coinvolti nella spedizione.

La notifica è conforme alla normativa e non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma dell'art. 12 del Regolamento 1013/2006 o porre condizioni in base all'art. 10, comma 1 del medesimo Regolamento.

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa.

Il termine per la formazione del tacito consenso dell'autorità di transito è presunto per il 27 marzo 2013;

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla Società Recycla srl di Maniago il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 016022** relativa al trasporto in Germania, presso l'impianto Seiba Entsorgungstechnik GmbH im Lagental, 5, D – 66539 Neunkirchen, a fini di recupero /R2/R4) di **500 Mg (t)** di rifiuti individuati dal Codice del Catalogo Europeo dei Rifiuti **15.01.10*** (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze) codice A4070 dell'allegato VIII alla convenzione di Basilea, provenienti dall'impianto di gestione rifiuti della stessa società, ubicato a Maniago, in via Ponte Giulio 62, per i quali sono previsti n. 50 trasporti su strada, come in premessa indicato.
2. il consenso alla spedizione è valido dal **27 marzo 2013 sino al 10 marzo 2016**.
3. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità tedesca di destinazione nonché quello dell'autorità austriaca di transito, anche in forma tacita;
4. **non è necessario porre condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006;**
5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi dai seguenti, elencati nei documenti di notifica dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate:
 - 1) Settentrionale trasporti Spa – via Strade nuove, 3 – 31054 POSSAGNO (TV)
 - 2) JURČIČ & Co. d.d.o. – Poslovna cona A45 – 4208 Šenčur (SLO)
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità

- competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
- f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
- a. Recycla srl dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
- a. entro gli stessi termini di cui al punto 1 del paragrafo "Condizioni riferite alla garanzia finanziaria" Recycla srl dovrà fornire una traduzione autenticata dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
 - b. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;
 - c. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
 - d. il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento, a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni;
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
 - b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 - c. Il presente provvedimento viene inviato a:
 - Notificatore
 - Autorità di destinazione
 - Autorità di transito
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia del documento di notifica e copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.

Pordenone, lì 20/03/2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 20/03/2013 05:13:17

IMPRONTA: 162189F070C7B30F5F85FAF4D42B8D19C89CED7F865B21A7C6B00DE88F79A32B
C89CED7F865B21A7C6B00DE88F79A32B581B2BF1BCFEC9AFDF4CAE1E45A96743
581B2BF1BCFEC9AFDF4CAE1E45A967439F7E5C3215D63C0F71A5AA79648E130A
9F7E5C3215D63C0F71A5AA79648E130A30C7BD9041A8930740684224FDC8FE85